

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 39-26345/2013

OGGETTO: Progetto: *Autorizzazione art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
Comune: *San Secondo di Pinerolo (TO)*
Proponente: *Ditta Individuale Ferrero Omar*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 03/04/2013, la Ditta Individuale Ferrero Omar con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 125, Partita IVA 08368840016, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Autorizzazione art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 24/04/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 87349 del 16/05/2013 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Secondo di Pinerolo, strada Fossat n. 25;
- il progetto consiste nella costruzione e nell'esercizio di un impianto di recupero (operazioni R13 ed R5) di rifiuti non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni, individuati ai seguenti punti del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da*

linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” (quantità ritirata annualmente di 50.000 t, operazioni di recupero R13 ed R5);

✓ punto 7.6 “*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo*”;

- le quantità richieste in istanza sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t)	Quantità massima stoccabile (t)
7.1	55.000	1.020
7.6	4.999	95

- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile OM CRUSHERS ULISSE, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 108016 del 17/06/2013 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 10590 del 13/06/2013 del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 111132 del 20/06/2013 del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;
- e-mail del 17/06/2013 di ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la ditta per esercitare dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe di iscrizione ex DM 350/98 “*quantità annuale di rifiuti trattati superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t*”;
- dovrà essere presentata una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presentato. Da tale data si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge (90 gg) per la formalizzazione del tacito assenso;
- ai sensi del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*”, sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività:
 - la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
 - l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- si prende atto che il provvedimento autorizzativo unico n. 941/12 del 02/08/2012 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività produttive della Comunità Montana del Pinerolese assorbe i seguenti atti:
 - permesso di costruire rif. pratica edilizia n. 45/2011 prot. n. 1385 del 02/12/2011, rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Secondo di Pinerolo;

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 rilasciata in data 13/09/2011 prot. n. 10121, dal Responsabile del procedimento del Comune di San secondo di Pinerolo;
- parere di compatibilità ambientale dell'Arpa Piemonte, Dipartimento di Torino, Struttura Semplice di Vigilanza, rilasciato in data 24/05/2011 prot. n. 50618;
- determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche della Provincia di Torino n. 541 – 30531/2012 del 26/07/2012 di approvazione del piano di gestione acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R;
- autorizzazione per la realizzazione di accesso tra le progr. Km. 2+88 – 2+887, recinzione tra le progressive 2+870 – 2+915, sul lato sx della SP166 della Val Chisone, rilasciata in data 29/06/2011, prot. n. 555334 (rif. pratica n. 088632) dal Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità della provincia di Torino;
- da una verifica effettuata sulla Visura Camerale in data 15/4/2013, è risultato che non sono presenti sedi operative associate all'impresa Ferrero Omar. E' necessario pertanto aggiornare presso la Camera di Commercio la propria posizione, dandone evidenza;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde del Torrente Chisone;
- l'area ricade in parte in fascia di rispetto stradale;

Pianificazione Comunale

- il sito ricade in area classificata da PRGC come Apf2 "Attività produttive funzionali in zone a pericolosità sismica accentuata";

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- con riferimento alle tipologie di rifiuto riconducibili ai p.ti 7.1 e 7.6 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., avendo comunicato anche l'attività di messa in riserva (R13), precisare se la stessa vada comunque intesa come propedeutica al recupero ovvero sia da intendersi come attività a se stante. Inoltre, poiché la successiva fase di recupero (R5) è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, come specificato nel D.M. 5/02/1998, si chiede di specificare come dal punto di vista gestionale è previsto l'adempimento a tale obbligo, ovvero se il rifiuto venga conferito già testato agli impianti che lo impiegheranno;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che venga specificato quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali

estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorrerà produrre gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;

- nel calcolo delle volumetrie e masse dei cumuli vengono considerati esclusivamente i cumuli relativi ai rifiuti da trattare: in realtà sarebbe più corretto includere nel calcolo dei volumi in stoccaggio anche quelli relativi ai rifiuti in attesa del test di cessione. Si chiede pertanto di rivedere tali calcoli;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano reflui industriali;
- occorre chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile ed in caso affermativo, qualora detti reflui siano recapitati in recettore diverso dalla pubblica fognatura, occorre descrivere e dimensionare gli impianti di trattamento previsti e presentare idonea istanza di autorizzazione al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, prima della loro attivazione;
- il piano di approvazione del piano di gestione acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino n. 541 – 30531/2012 del 26/07/2012;
- da una verifica della documentazione emergono alcune incongruenze che di seguito vengono individuate:
 - mappali sui quali vengono svolte le attività: nei documenti che hanno portato alla citata determina di approvazione vengono indicate le particelle 188 e 184-parte del Fg. 1 mentre nell'istanza ai sensi della L.R. 40/98 risultano anche le particelle 267, 259 e 186 del Fg. 1. Inoltre la superficie scolante approvata è di 2100 metri quadrati e la nuova superficie è di 1850 metri quadrati;
 - nella planimetria trasmessa nell'ambito della procedura in oggetto risulta che le acque meteoriche sono immesse in un canale di scolo mentre nel Piano approvato sono immesse negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo assorbente;
 - massima escursione della falda: nella relazione tecnica trasmessa nell'ambito della procedura in oggetto risulta che la profondità della falda in alcuni punti è di 4 metri e quindi potrebbe non essere garantito il franco minimo dal fondo del pozzo assorbente di cui all'approvazione del Piano;
- occorre dare evidenza delle differenze evidenziate tra la documentazione presentata per i due procedimenti (verifica di VIA ed approvazione del Piano Gestione Acque Meteoriche) e, qualora il progetto da realizzare risultasse difforme dal piano approvato, occorrerà presentare idonea istanza al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino al fine della riapprovazione del piano;

Emissioni in atmosfera

- si concorda sui sistemi previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera derivante dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti;

Rumore

- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto da tecnico competente ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- aggiornare presso la Camera di Commercio la propria posizione dandone evidenza;
- con riferimento alle tipologie di rifiuto riconducibili ai p.ti 7.1 e 7.6 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., avendo comunicato anche l'attività di messa in riserva (R13), precisare se la stessa vada comunque intesa come propedeutica al recupero ovvero sia da intendersi come attività a se stante. Inoltre, poiché la successiva fase di recupero (R5) è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, come specificato nel D.M. 5/02/1998, si chiede di specificare come dal punto di vista gestionale è previsto l'adempimento a tale obbligo, ovvero se il rifiuto venga conferito già testato agli impianti che lo impiegheranno;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che venga specificato quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorrerà produrre gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- rivedere i calcoli delle volumetrie e masse dei cumuli; vengono infatti considerati esclusivamente i cumuli relativi ai rifiuti da trattare mentre in realtà sarebbe più corretto includere nel calcolo dei volumi in stoccaggio anche quelli relativi ai rifiuti in attesa del test di cessione;
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- occorre chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile ed in caso affermativo, qualora detti reflui siano recapitati in recettore diverso dalla pubblica fognatura, occorre descrivere e dimensionare gli impianti di trattamento previsti e presentare idonea istanza di autorizzazione al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, prima della loro attivazione;
- occorre dare evidenza delle differenze evidenziate nella documentazione presentata per i due procedimenti (verifica di VIA ed approvazione del Piano Gestione Acque Meteoriche) e, qualora il progetto da realizzare risultasse difforme dal piano approvato, occorrerà presentare idonea istanza al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino al fine della riapprovazione del piano.

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto

esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si conferma quanto prescritto con gli atti già rilasciati ed in precedenza evidenziati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *"Autorizzazione art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i"* presentato dalla *Ditta Individuale Ferrero Omar* con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 125, Partita IVA 08368840016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 27/06/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)